

FOCUS SULLE CRITICITA' DELLA LEGGE 3/2012

**Formazione autoprodotta
Commissione “Organismo di composizione della crisi
da sovraindebitamento”**

Relatore:

Dott.ssa Nadia Maria Lo Fiego

Perugia 9 novembre 2016


An open book with white pages is positioned in the upper left quadrant of the image. To its right, a wooden gavel with a dark handle and a light-colored head rests on a wooden surface. The background is a light-colored wooden table with visible grain. The word "INTRODUZIONE" is centered in the lower half of the image in a bold, dark blue font.

INTRODUZIONE



LA COMPLESSITA' DELLA LEGGE

**numerosi rinvii interni contorti e
alcune volte errati**



ECCESSIVO INTERVENTO DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA

**mancato raggiungimento della volontà del
legislatore di ridurre il carico di lavoro dei
Tribunali a causa dell'attribuzione "anche in
via non esclusiva" dell'erogazione del servizio
di gestione della crisi da sovraindebitamento
all'O.C.C. (art. 2 D. M. 202/2014 lett. D)**

LA COMPLESSITA' DELLA FIGURA DELL'O.C.C.

ART. 15, COMMI 5 E 6 L. 3/2012

FUNZIONI ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI

“l'Organismo assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso”, nonché “verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9, comma 2”

NOMINA LIQUIDATORE: CONTRADDIZIONE TRA ART. 14 QUINQUIES C.2 E ART. 15 C.8

ART. 14 QUINQUIES C.2 lett. a L. 3/2012

Con il decreto di apertura della liquidazione: “a) ove non sia stato nominato ai sensi dell’art. 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267”

ART. 15 C.8 L.3/2012

“ Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l’organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite del presente capo”

VINCOLO DEL PAGAMENTO AL CREDITORE IPOTECARIO DI UN IMPORTO NON INFERIORE AL VALORE DELL'IMMOBILE:

art. 7 c.1. L.3/12: “... è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi...”

PREDEDUZIONE RELATIVA O LIMITATA PER IL COMPENSO DELL'O.C.C.

art. 13, co. 4 bis L. n.3/2012

**“ i crediti sorti in occasione o in funzione di
uno dei procedimenti di cui
alla presente sezione sono soddisfatti con
preferenza rispetto agli altri, con esclusione
di quanto ricavato dalla liquidazione dei
beni oggetto di pegno ed ipoteca per la
parte destinata ai creditori garantiti”**



DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA LEGGE FALLIMENTARE:

art. 7, comma 1 L. 3/2012:


**pagamento integrale imposta sul valore aggiunto ritenute
operate non versate e possibilità della sola rateizzazione di
tale tributi**

**Sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14 della Corte di
Giustizia Europea**

**ammissibile la falcidia dell'I.V.A. nel concordato preventivo
senza transazione fiscale**

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI: BLOCCO DELLE AZIONI AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI

art. 10 c.2 L.3/2012: “... Con il decreto di cui al comma 1, il giudice... c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili”




PIANO DEL CONSUMATORE: SOSPENSIONE EVENTUALE DELLE AZIONI AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI

art. 12-bis c.2 L.3/2012: “ Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto PUO' disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”




**RIGIDITA' DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE
NELL'ACCETTARE
LA DECURTAZIONE DEI
DEBITI TRIBUTARI**



REVOCA DELL'ACCORDO IN CASO DI RITARDO NEI PAGAMENTI DOVUTI AL FISCO:

ART. 11 C.5 L.3/2012:

“ l'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie ...”



**MANCANZA DI ESPRESSA PREVISIONE
LEGISLATIVA IN MERITO AGLI EFFETTI
ESDEBITATIVI GARANTITI DALLA PROCEDURA
PER I SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI:**

sarà possibile applicare in via analogica l'art. 184 c.2. l. f.?

**art. 184 c.2. l. f. : “ salvo patto contrario, il concordato della
società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili”**

An open book with cream-colored pages lies on a light-colored wooden surface. To the right, a wooden gavel with a dark handle and a light-colored head rests on a dark, circular base. The scene is softly lit, creating a professional and scholarly atmosphere.

Grazie per l'attenzione

Dott.ssa Nadia Maria Lo Fiego